



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016";

VISTO il decreto 106303 del 27 dicembre 2013 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relativo al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, in particolare la Tabella 04;

CONSIDERATO che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fa parte il capitolo 3538 "Fondo per le non autosufficienze";

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 23 gennaio 2014, riportante il visto di regolarità dell'Ufficio Centrale di Bilancio n.423 del 28/01/2014, che assegna le risorse finanziarie agli Uffici Dirigenziali di livello generale;

VISTO il D.P.C.M. del 14 febbraio 2014, n. 121 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014;

VISTO il D.P.C.M. del 9 settembre 2014 in corso di registrazione, con il quale al dott. Raffaele Tangorra è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il decreto interministeriale 7 maggio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, di riparto delle risorse per l'anno 2014 del Fondo per le non autosufficienze, a seguito di intesa in Conferenza Unificata in data 20 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 agosto 2014, fg. 3261, e pubblicato in G.U. in data 15 settembre 2014;

VISTO in particolare, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto interministeriale 7 maggio 2014 che dispone che a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziate, per 10.000.000 di euro, azioni di natura sperimentale volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, *"Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società"*;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul richiamato capitolo 3538 "Fondo per le non autosufficienze" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA inoltre la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

VISTO, in particolare l'art. 39, co. 2, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede che le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia (lett l-ter);

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e, in particolare, l'articolo 19 ("Vita indipendente ed inclusione nella società") che prevede che "Gli Stati parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società";

VISTO il già richiamato Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, pubblicato nella G.U. serie generale n.303 del 28 dicembre 2013, che adotta il Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, co. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTA, in particolare, la linea di azione n. 3, "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società", del richiamato Programma d'Azione;

VISTO, altresì, il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 5, co.2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d'Azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 72) e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

TENUTO CONTO che in data 21 Dicembre 2012 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Puglia per una collaborazione in materia di disabilità e che sulla base di detto protocollo la Regione Puglia ha presentato in data 18 novembre 2013 il progetto PRO.VI Italia – iniziative sperimentali per i PROgetti di Vita Indipendente;

TENUTO CONTO, inoltre, che con D.D. 134/2013 recante Linee Guida per la presentazione da parte di regioni e province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità è

stata avviata una prima sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità, in collaborazione con le Regioni e le Province Autonome;

VISTO il D.D. 206/2013 col quale sono stati individuati gli ambiti territoriali beneficiari del finanziamento per le progettazioni sperimentali;

CONSIDERATO, altresì, che in data 20 dicembre 2013 è stato stipulato un Protocollo d'intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed ISFOL finalizzato a regolare le attività di monitoraggio e valutazione da parte dell'ISFOL relativamente alle attività progettuali in materia di vita indipendente e di inclusione delle persone con disabilità implementate dagli ambiti territoriali ai sensi del D.D. 134/2013, sopra citato;

VISTO il DDG n. 166 del 13 2014 ottobre di costituzione del Comitato di coordinamento del progetto PRO.VI. Italia, allargato a tutte le Regioni e Province Autonome destinatarie dei contributi a favore degli ambiti territoriali individuati del richiamato D.D. 206/2013;

TENUTO CONTO delle considerazioni espresse nel corso della riunione del su richiamato Comitato di coordinamento;

CONSIDERATA, infine, l'opportunità di coinvolgere nella ulteriore sperimentazione del modello di intervento i territori regionali;

ADOPTA

le seguenti Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

1. IL CONTESTO: IL CAMBIO DI PARADIGMA DELLA CONVENZIONE ONU DEL 2006 SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ha introdotto un vero e proprio cambio di paradigma nell'approccio al tema della disabilità, fornendone una lettura improntata ad una nuova visione culturale, scientifica e giuridica anche alla luce della riflessione internazionale in materia di Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), imponendo agli Stati membri di ideare ed implementare interventi che da una modalità settoriale e speciale approdino ad un approccio globale per la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di tutti. In questo senso, la Convenzione Onu mira a garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità in situazione di eguaglianza con gli altri per garantirne la piena inclusione all'interno della società.

In tale contesto, il primo valore di cui occorre tener conto è quello relativo alla centralità della persona. Le persone con disabilità e coloro che versano in stato di fragilità rappresentano il paradigma della molteplicità dei bisogni affettivi, relazionali, lavorativi, terapeutici, di piena inclusione sociale. Uno degli elementi fondamentali e necessari ai fini della più ampia inclusione sociale, costituendone requisito essenziale, è *"l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte"*, come recita la Convenzione ONU (Preambolo, lettera n).

E' per tale ragione che il tema della vita indipendente è stato considerato una delle priorità del primo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, documento predisposto dall'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, presentato e discusso in occasione della IV Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità tenutasi il 12 e il 13 luglio del 2013 a Bologna e approvato dal Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013. Il Programma, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 e registrato presso la Corte dei Conti in data 21 novembre 2013, reg. 14, fg.260, rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui il legislatore ha previsto l'attuazione della Convenzione ONU. In esso una delle sette linee di azione (la linea di intervento 3) è in gran parte riferita proprio alle politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società per le persone con disabilità.

Va rilevato come il Programma d'Azione abbia seguito, nella sua elaborazione, l'approccio altamente partecipativo che è stato alla base della istituzione dell'Osservatorio, composto da rappresentanti delle amministrazioni nazionali, regionali e locali e da esponenti delle federazioni e associazioni rappresentative delle persone con disabilità. In ossequio al principio convenzionale del coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nel processo di elaborazione ed implementazione di normative e politiche (art. 4, co. 3, Conv.), sia il primo rapporto all'ONU sulla implementazione della Convenzione che il Programma sono stati frutto di un articolato lavoro che ha visto protagonisti ben sei gruppi di lavoro che l'Osservatorio aveva deciso di istituire, che hanno visto una attiva partecipazione di ulteriori esponenti del mondo dell'associazionismo e delle amministrazioni pubbliche esterne all'Osservatorio stesso.

Il tema della vita indipendente è stato, peraltro, fra i più discussi e partecipati, anche all'interno di uno specifico gruppo di lavoro dedicato, nel corso della richiamata Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità, che ha visto vertere il *focus* dei lavori sul Programma d'Azione biennale.

Partendo dalle conclusioni raggiunte dal Programma d'Azione e dalla Conferenza nazionale, che rimandano quale tema trasversale alla questione dei servizi sociali nel nostro Paese ed al ruolo delle Regioni, è stata proposta per la prima volta nel 2013 l'adesione alla sperimentazione di un modello di intervento unitario a favore del tema della vita indipendente nei diversi territori regionali quale requisito essenziale per la piena inclusione nella società delle persone con disabilità. Con le presenti Linee Guida, tale sperimentazione si rinnova e si rafforza, chiedendo nuovamente alle Regioni e alle Province Autonome, per un ammontare di risorse maggiore, l'adesione al progetto qui proposto.

A tale proposito, quale elemento di sfondo per la comprensione delle dinamiche proprie del panorama italiano, occorre ricordare come nel nostro Paese si è in presenza di una estrema eterogeneità nella diffusione dei servizi sul territorio cui corrisponde una elevata sperequazione della spesa sociale, che va da 282 euro procapite nella Provincia autonoma di Trento a 26 euro nella Regione Calabria, con il Sud – l'area territoriale più povera e quindi con bisogni maggiori – che spende in media poco più di un terzo del Nord. In questo contesto appare urgente e necessario rafforzare i meccanismi e gli strumenti di *governance* che possono accompagnare un processo di convergenza o, perlomeno, di riduzione dell'eterogeneità non solo nella spesa, ma anche nei modelli di intervento.

2. VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il concetto di vita indipendente rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità. Non si tratta necessariamente di vivere una vita per conto proprio o dell'idea della semplice autonomia, ma ha a che fare con l'autodeterminazione delle persone con disabilità, riverberandosi anche sull'ambito familiare della persona interessata.

Occorre quindi una politica di sviluppo e sostegno attraverso l'*empowerment* della persona che possa realizzare l'integrazione e la partecipazione nella società delle persone con disabilità. Il principio di riferimento deve essere la libertà di scelta di poter vivere al proprio domicilio, così come riportato nelle indicazioni contenute nella Linea d'intervento 3 del citato Programma di Azione.

La Legge 21 maggio 1998, n. 162, nel modificare la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, aveva già introdotto nell'ordinamento italiano un primo espresso riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. La legge prevedeva, fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità, la facoltà di "disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia".

La legge 162, inoltre, indicava alle Regioni l'opportunità di "programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità [...], mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati".

Le Regioni, sulla base delle indicazioni contenute nella legge 162, hanno nel corso degli anni sperimentato e favorito una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e, sebbene in modo residuale, al supporto a percorsi di autonomia personale. Se tali esperienze hanno avuto un indubbio valore di innovazione sociale, sono tuttavia emerse criticità relative alla programmazione degli interventi. Innanzitutto, si sono determinate sensibili differenze

tra le Regioni, talvolta accentuate dalla difficoltà di mantenere le buone prassi attivate nel corso degli anni a causa delle riduzioni dei finanziamenti dei fondi sociali degli ultimi anni. Più in particolare, come è stato fatto rilevare nel richiamato Programma d'Azione nell'individuazione della platea degli "aventi diritto" si sono spesso adottati criteri sanitari più che elementi di valutazione del rischio di esclusione, mentre è tuttora rilevante il peso della mancata unificazione e concertazione degli interventi (sociali, educativi, sanitari e sociosanitari). Infine, ancora non hanno assunto la necessaria centralità gli interventi che stimolino l'acquisizione della cosiddetta "disabilità adulta", soprattutto in favore delle persone con disabilità intellettiva.

Un ruolo importante è stato rivestito dai centri o servizi per la vita indipendente, laddove attivati, che hanno offerto alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione individualizzata e, allo stesso tempo, un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell'assistenza indiretta.

Vita indipendente e libertà di scelta sono strettamente connesse all'inclusione delle persone con disabilità nella società. In particolare l'articolo 19 della Convenzione sancisce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e richiede agli Stati parti di adottare misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società. Gli Stati devono, inoltre, assicurare che "le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione." Inoltre devono garantire che "le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione."

Il programma di attività che si propone, in continuità con le attività già avviate con le Linee Guida dello scorso anno, intende dare una delle possibili risposte all'esigenza di assicurare la piena applicazione delle disposizioni convenzionali e della legge nazionale in materia di vita indipendente, contribuendo alla sperimentazione di interventi omogenei sui territori regionali.

3. IL MODELLO DI INTERVENTO PROPOSTO: OBIETTIVI, AMBITI DI ATTIVITÀ, INTERVENTI

Le presenti Linee guida si inseriscono in questo panorama proponendo nuovamente alle Regioni e Province Autonome la sperimentazione degli interventi profondamente innovativi previsti in materia di vita indipendente dal Programma d'Azione. Su tali interventi le Regioni stesse hanno richiesto una prioritaria attenzione. Infatti, nel parere favorevole espresso sul Programma da parte della Conferenza Unificata, in data 24 luglio 2013, è stata formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome una specifica raccomandazione al Governo finalizzata all'incremento del finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, i servizi e i modelli organizzativi per la vita indipendente. Tali sperimentazioni si inseriscono in un quadro di collaborazione già avviato tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e Regioni e Province Autonome, nel quadro delle attività di promozione dell'attuazione della Convenzione.

Su tali basi, in data 31 ottobre 2013 il Ministero del lavoro ha pubblicato le prime Linee Guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. A seguito della pubblicazione, diciotto Regioni e una Provincia Autonoma hanno presentato i loro progetti e sono stati individuati 41 ambiti territoriali ai quali sono stati destinati 3.200.000,00 euro per la realizzazione delle iniziative

Va, infine, ricordato come proprio l'Osservatorio nazionale, nel corso della sessione plenaria tenutasi in occasione della IV Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità (Bologna, 12 e 13 luglio 2013) avesse espresso apprezzamento per il quadro di iniziative sperimentali in materia di vita indipendente, auspicando un incremento di risorse da destinare ad analoghe iniziative sui territori.

Lo stesso Osservatorio, inoltre, rinnovato nella sua composizione e all'inizio del suo secondo mandato triennale, autorizzato con D.P.C.M. del 9 settembre 2013 e nuovamente istituito con il Decreto Ministeriale del 4 luglio 2014, nella sua prima sessione plenaria ha ancora una volta individuato il tema della vita indipendente come uno degli aspetti centrali del richiamato programma d'Azione biennale e al quale dare particolare attenzione nella implementazione del Piano stesso.

L'iniziativa proposta ha dunque l'obiettivo generale di proseguire nello sviluppo di un percorso condiviso di promozione della vita indipendente, lavorando sulla esigenza di omogeneità a livello nazionale, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativo-programmatoria delle Regioni. Si ricorda a tal proposito che l'obiettivo principale del Programma d'Azione in materia è la definizione di linee d'indirizzo nazionali per l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione ONU, fissando i criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e servizi e la redazione dei progetti individualizzati.

Al fine di individuare le caratteristiche dei progetti individualizzati di vita indipendente, contenute nelle proposte oggetto di finanziamento ai sensi del punto 7 delle presenti Linee guida, e nel richiamare integralmente la serie di interventi previsti nel Programma d'Azione biennale con riferimento alla Linea di intervento 3, "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società", sezione a) (Vita indipendente), si elencano anche le possibili, specifiche aree di intervento sulle quali gli Ambiti sono invitati ad avviare iniziative sperimentali nel quadro delle presenti Linee Guida:

3.1 Linea di intervento 3, Programma d'Azione biennale

- "Vengono assunti come principi guida quelli espressi dall'articolo 19 della Convenzione ONU, superando e/o integrando la normativa vigente, con particolare attenzione:
 - a) al contrasto delle situazioni segreganti e delle sistemazioni non rispondenti alle scelte o alla volontà delle persone;
 - b) alla verifica che i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.
- Vengono assunti come criteri per l'attivazione, l'accesso e la modulazione dei servizi e delle prestazioni quelli connessi al riconoscimento/valutazione della condizione di disabilità intesa come rischio o costanza di esclusione sociale e di assenza di pari opportunità, con attenzione aggiuntiva alla necessità di sostegno intensivo nelle situazioni in cui questo venga richiesto.
- Vengono definiti gli standard e i criteri minimi per l'autorizzazione, funzionamento, riconoscimento, accreditamento dei servizi per la promozione della vita indipendente operanti in forma pubblica o privata nel territorio. Precondizione degli standard è la garanzia della "partecipazione alla vita comunitaria da parte della persona disabile" nell'erogazione di prestazioni e servizi.
- Nella promozione della vita indipendente, intesa come facoltà di compiere autonomamente le proprie scelte e gestire direttamente la propria esistenza, si adottano progetti individualizzati che possono riguardare vari aspetti della quotidianità e investire diversi ambiti (istruzione, lavoro, salute, mobilità personale, accesso alla cultura). Nell'elaborazione dei progetti individualizzati è strettamente necessario il coinvolgimento diretto della persona, con attenzione adeguata nel caso in cui questa non sia in grado di autodeterminarsi.
- Viene garantita, in coerenza con la linea 4 del presente documento, una corretta informazione sul funzionamento dei servizi e le forme di tutela. In tal senso vanno promossi processi formativi in favore delle persone disabili e dei loro familiari per l'accrescimento della consapevolezza (*empowerment*) rispetto le proprie scelte.
- Viene favorito il generale processo di deistituzionalizzazione da un lato e lo sviluppo di progetti di "abitare in autonomia" che coinvolgono piccoli gruppi di persone dall'altro (come nel caso delle diverse esperienze funzionanti in Italia per persone con problemi intellettivi).

Vengono predisposte forme di intervento propedeutico all'abitare in autonomia che prevedono *budget* di spesa decrescenti in relazione al crescere delle competenze e abilità delle persone nel gestire la propria vita relazionale e quotidiana e l'attivazione di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire durata all'esperienza di autonomia.

- Nel supporto alla domiciliarità e alla residenzialità si assume come criterio regolatore che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione.
- Coerentemente con la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale alla persona con disabilità, riferiti ai principali diritti indicati dalla Convenzione ONU, e organizzati anche tenendo conto delle indicazioni già formulate dalla Legge 328/2000 all'art. 24 che distingue tra almeno tre tipologie: benefici orientati al sostegno del reddito, interventi assistenziali e interventi volti a facilitare i processi di inclusione, le formule allocative devono prevedere un aumento percentuale delle risorse destinate ai processi di inclusione sociale che costituiscono lo strumento principale per assicurare dignità alla persona e rendere maggiormente efficace ed efficiente la spesa.
- Al riguardo per la parte di benefici e servizi orientati specificamente ai processi di inclusione sociale viene rafforzato il diritto del cittadino con disabilità e il dovere del sistema socio-sanitario, di elaborare in accordo e condivisione, una progettazione personalizzata, e la definizione di un *budget* integrato di progetto anche con previsione di investimenti decrescenti in funzione degli obiettivi raggiunti e consolidati, e una chiara identificazione delle responsabilità di realizzazione, e monitoraggio (*case management*) degli interventi. Le norme garantiranno la libertà di scelta dei servizi accreditati attivabili a fronte del progetto e la possibilità di forme di finanziamento diretto alla persona
- [...].”

3.2 Caratteristiche dei progetti

Ferma restando la coerenza delle iniziative progettuali con il quadro generale definito dalla su richiamata linea di intervento 3 del Programma d'Azione biennale, si riportano alcune specifiche caratteristiche, di seguito delineate, elaborate anche a seguito della riunione del Comitato di coordinamento delle sperimentazioni in corso.

3.2.1) I progetti proposti dalle Regioni e le Province Autonome devono in particolare prevedere il supporto al contestuale rafforzamento del diritto del cittadino con disabilità e del dovere del sistema dei servizi di elaborare in accordo e condivisione una progettazione personalizzata e la definizione di un *budget* integrato di progetto, eventualmente con previsione di investimenti decrescenti in funzione degli obiettivi raggiunti e consolidati, e una chiara identificazione delle responsabilità di realizzazione, e monitoraggio (*case management*) degli interventi. A tale proposito, appare necessario che gli ambiti territoriali proposti dalle Regioni e dalle Province Autonome siano nelle condizioni di sviluppare le progettazioni in un contesto di accordi di collaborazione fra le diverse filiere amministrative (sociale, sanitaria, istruzione e università, di inserimento lavorativo) al fine di implementare interventi che permettano progettazioni integrate.

3.2.2.) Devono essere poste in essere azioni tese a sviluppare strategie che consentono di garantire il più a lungo possibile la condizione indipendente attraverso interventi di welfare di comunità e nuove forme di inclusione su base comunitaria, anche grazie al supporto allo sviluppo di un partenariato di territorio in grado di valorizzare l'impegno delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nonché delle diverse organizzazioni del Terzo Settore operanti nella comunità di riferimento. Su tali basi, possono essere promossi e consolidati i centri dell'autonomia o servizi per la vita indipendente, che offrano alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione individualizzata e, allo stesso tempo, un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell'assistenza indiretta. In tale contesto, sono, inoltre, oggetto di intervento percorsi formativi anche

universitari, in termini di vita indipendente, a esclusivo favore delle persone con disabilità e dei loro familiari miranti alla consapevolezza in merito alle scelte da compiere (*empowerment*).

3.2.3) Con riferimento specifico alla progettazione:

- il contributo economico per l'assistente personale connesso all'obiettivo di autonomia, parte fondamentale e irrinunciabile dei progetti di vita indipendente, deve essere considerato parte di un più ampio insieme di aree di progettazione connesse all'obiettivo di autonomia dichiarata, seppure in relazione all'effettivo stato di implementazione di strategie di vita indipendente all'interno della Regione e Provincia Autonoma e del territorio di riferimento. Oltre al legame con le nuove tecnologie (quali ad esempio, le tecnologie domotiche, le tecnologie per la connettività sociale, ecc...), il contributo per l'assistente personale può essere integrato con le necessità della persona con disabilità legate al trasporto ed alla mobilità, nonché all'accesso alla filiera dei servizi e delle politiche e alle diverse aree della più ampia partecipazione alle plurime dimensioni della vita quotidiana. Con particolare riferimento, inoltre, alle politiche di inserimento lavorativo, deve essere assicurata la coerenza con la programmazione comunitaria in materia.
- Nel quadro del più generale processo di deistituzionalizzazione da un lato e lo sviluppo di progetti di "abitare in autonomia" che coinvolgono piccoli gruppi di persone dall'altro (come nel caso delle diverse esperienze funzionanti in Italia per persone con problemi intellettivi, richiamate dalla linea d'azione 3), almeno per una quota parte del finanziamento complessivamente richiesto dalla Regione o Provincia Autonoma, le risorse devono essere indirizzate verso forme di intervento propedeutico all'abitare in autonomia che, eventualmente, prevedono *budget* di spesa decrescenti in relazione al crescere delle competenze e abilità delle persone nel gestire la propria vita relazionale e quotidiana e l'attivazione di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire durata all'esperienza di autonomia.
A tale proposito, anche alla luce dell'attenzione che nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 si pone su specifiche forme di edilizia residenziale e, in particolare, per il *cohousing* sociale, nonché delle relative programmazioni regionali in materia, si incoraggiano sperimentazioni a favore di persone con disabilità senza il necessario supporto familiare (durante noi - dopo di noi) da accogliere in strutture di *cohousing* sociale o gruppi appartamento al fine di potenziare il monitoraggio degli utenti e l'autonomia nell'ambiente domestico (AAL), anche mediante specifiche tecnologie domotiche (sicurezza, comandi a distanza, arredi specifici, ecc...).

3.3 Beneficiari e durata degli interventi

Gli interventi co-finanziati, da realizzare in collaborazione con la persona con disabilità e la sua famiglia, sulla base di un piano personalizzato improntato all'assistenza indiretta, devono essere dedicati a persone adulte con disabilità (18-64 anni).

Nella selezione dei beneficiari deve essere accordata preferenza per le persone con disabilità in condizione di maggiore bisogno in esito ad una valutazione multidimensionale, che tenga conto almeno delle limitazioni dell'autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Gli interventi devono avere la durata di 12 mesi.

Le Regioni e le Province autonome dovranno fornire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le informazioni sui progetti attivati e sui servizi coinvolti, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa di cui al punto 8) delle presenti Linee guida.

4. CRONOGRAMMA INDICATIVO

- a) Pubblicazione delle linee guida: 22 ottobre 2014 sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹ (<http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx>)
- b) Termine per l'invio delle proposte di adesione: 21 novembre 2014
- c) Valutazione delle proposte 24 novembre – 28 novembre 2014
- d) Pubblicazione degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento: 2 dicembre 2014
- e) Firma del protocollo d'intesa entro il 9 dicembre 2014
- f) Inizio delle attività: gennaio 2015

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del 21 novembre 2014

6. REQUISITI DI IDONEITÀ

Le proposte devono essere presentate esclusivamente dalle Regioni e dalle Province Autonome e devono riguardare gli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei quali la Regione/Provincia Autonoma intende sperimentare il modello di intervento.

La Regione o la Provincia Autonoma deve verificare che gli ambiti territoriali proposti rispettino i criteri di cui al successivo punto 8).

Al fine di massimizzare le possibili sinergie delle iniziative sperimentali, è possibile presentare, in caso di compresenza di diversi ambiti della medesima regione, una unica iniziativa progettuale che coinvolga i diversi ambiti, i quali, in ogni caso, sono tenuti a compilare ciascuno le schede del formulario di presentazione delle proposte.

La Regione o la Provincia Autonoma garantisce, in forma diretta o tramite l'ambito territoriale candidato, il co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell'importo totale del costo della proposta progettuale.

7. FINANZIAMENTO

Il finanziamento messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è complessivamente pari a euro 10.000.000,00 (dieci milioni), a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2014, al cap. 3538 "Fondo per le non autosufficienze" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il finanziamento messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del decreto interministeriale del 7 maggio 2014 di riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, non può eccedere l'80% del costo complessivo della proposta riferita a ciascun ambito territoriale.

Il proponente deve garantire il co-finanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali. Non è ammesso il co-finanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale – ad esclusione delle spese di straordinario -, locali, beni durevoli etc).

Per quel che riguarda le azioni di sistema, incluso il supporto ai Centri per la vita indipendente e la formazione rivolta alla persona con disabilità e alla sua famiglia, l'eventuale finanziamento non può oltrepassare il 15% dell'ammontare del valore del progetto.

Il Ministero intende finanziare 125 proposte di adesione. L'ammontare finanziabile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ciascun ambito territoriale per il modello di intervento non può superare gli euro 80.000,00 (ottantamila/00).

Per ciascuna Regione e Provincia Autonoma il numero di ambiti territoriali finanziabili è stabilito sulla base del criterio della popolazione regionale residente nella classe d'età 18-64 anni secondo le seguenti fasce di riparto:

¹ Ai sensi dell'art. 32 della Legge n 69/2009

- fino a 250.000 persone residenti 18-64 anni potrà essere finanziato 1 ambito territoriale;
- tra 250.000 e 500.000 potranno essere finanziati 2 ambiti territoriali;
- tra 500.000 e 750.000 potranno essere finanziati 3 ambiti territoriali;
- tra 750.000 e 1.000.000 potranno essere finanziati 4 ambiti territoriali;
- tra 1.000.000 e 1.300.000 potranno essere finanziati 5 ambiti territoriali;
- tra 1.300.000 e 2.200.000 non vi sono Regioni/Province Autonome;
- tra 2.200.000 e 2.500.000 potranno essere finanziati 8 ambiti territoriali;
- tra 2.500.000 e 3.000.000 potranno essere finanziati 9 ambiti territoriali;
- tra 3.000.000 e 3.500.000 potranno essere finanziati 10 ambiti territoriali;
- tra 3.500.000 e 4.000.000 potranno essere finanziati 11 ambiti territoriali;
- dai 4.000.000 potranno essere finanziati 12 ambiti territoriali.

Nel prospetto seguente è individuato il numero di ambiti territoriali finanziabili per ogni Regione e Provincia Autonoma sulla base del dato della popolazione regionale residente nella fascia d'età 18-64 anni al 1° gennaio 2014 riportato nella banca dati ISTAT (www.demo.istat.it).

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	NUMERO AMBITI TERRITORIALI FINANZIABILI
Valle d'Aosta	1
Molise	1
Provincia di Bolzano	2
Provincia di Trento	2
Basilicata	2
Umbria	3
Friuli – Venezia Giulia	3
Abruzzo	4
Liguria	4
Marche	4
Sardegna	5
Calabria	5
Toscana	8
Puglia	9
Piemonte	9
Emilia-Romagna	9
Veneto	10
Sicilia	10
Lazio	11
Campania	11
Lombardia	12
TOTALE	125

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma, verificata la presenza dei requisiti di cui al successivo punto 8), accede al finanziamento per il numero di ambiti indicati in tabella. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma può comunque indicare un numero di ambiti territoriali superiore al numero in tabella, specificando chiaramente l'ordine di preferenza. Tali ambiti eccedenti potranno essere finanziati qualora, sulla base delle proposte complessivamente presentate, nonché della valutazione di idoneità di cui al punto 8), non siano assegnate tutte le risorse disponibili. In tal caso, l'Amministrazione procederà a finanziare gli ambiti territoriali eccedenti sulla base del criterio del rapporto tra popolazione regionale residente 18-64 anni e numero di ambiti territoriali finanziati, privilegiando le Regioni e Province Autonome con il rapporto più elevato.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

La valutazione degli ambiti territoriali ai fini della ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le proposte pervenute verranno esaminate sotto il profilo di ammissibilità e, successivamente, si procederà alla valutazione delle sole proposte dichiarate ammissibili. La valutazione verrà condotta in ordine alla verifica del possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- a) Presenza di servizi che dispongano di un modello di presa in carico delle persone con disabilità che preveda:
 - 1) l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale;
 - 2) l'elaborazione di piani e progetti individualizzati;
 - 3) il coinvolgimento diretto della persona con disabilità e della sua famiglia nella elaborazione di progetti individualizzati.
- b) Coerenza delle azioni e interventi con quanto indicato al punto 3) delle presenti Linee Guida.
- c) Progetti di vita indipendente che coinvolgano le diverse dimensioni della vita quotidiana mediante integrazione del contributo economico per l'assistente personale con aree più ampie di progettazione connesse all'obiettivo di autonomia dichiarata [cfr. 3.2.3].
- d) Individuazione di una quota parte del finanziamento a favore di forme di intervento propedeutico all'abitare in autonomia, con particolare riferimento a strutture di *cohousing* sociale o gruppi appartamento.

Per le proposte dichiarate ammissibili, la Commissione può decidere di disporre la richiesta di chiarimenti ai proponenti. La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti comporta l'inidoneità della proposta.

Non saranno ritenuti idonei, e quindi finanziabili, i progetti che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere da a) a d).

La Commissione provvederà alla stesura dell'elenco degli ambiti territoriali ammessi al cofinanziamento che verrà approvato dal Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali e sarà pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali² (all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx>).

Il successivo protocollo d'intesa deve essere sottoscritto con firma digitale entro il termine del 9 dicembre 2014.

Nei 60 giorni successivi alla stipula del protocollo d'intesa, il Ministero ha la facoltà di richiedere agli ambiti ulteriori modifiche e/o integrazioni alle iniziative progettuali, coinvolgendo la Regione o la Provincia Autonoma, ove si verifichi la necessità di meglio definire le modalità di realizzazione ed implementazione del progetto, anche alla luce di una analisi comparata tra gli ambiti ammessi a finanziamento. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate d'intesa con la Regione o Provincia Autonoma.

9. ASPETTI FINANZIARI

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- il 50% del finanziamento accordato all'avvio delle attività previa comunicazione della Regione o della Provincia Autonoma indicante l'effettivo avvio delle attività;
- il 30% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, decorsi almeno sei mesi dall'inizio delle attività, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

² Ai sensi dell'art. 32 della Legge n 69/2009

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata all'effettiva disponibilità delle relative risorse finanziarie sui capitoli di spesa.

Le voci di spesa ammissibili sono esclusivamente quelle riferibili ai progetti di vita indipendente redatti ai sensi del punto 3) delle presenti Linee guida.

Il finanziamento dovrà essere amministrato secondo principi di efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria.

Ulteriori indicazioni in merito all'ammissibilità dei costi ed alle modalità di rendicontazione saranno oggetto di apposito protocollo di intesa.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta di adesione di cui alle presenti linee guida deve essere compilata su supporto elettronico, e firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 159/06, secondo il formulario allegato (Allegato 1).

La proposta, recante nell'oggetto la dizione "Programma Vita Indipendente – 2014" deve essere inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali – Divisione IV entro le ore 17.00 del 21 novembre 2014 mediante posta elettronica certificata (dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it).

In caso di eventuale malfunzionamento del servizio di PEC, le Regioni sono tenute ad informarne tempestivamente gli uffici del Ministero. La Commissione di cui al precedente punto 8 valuterà l'ammissibilità delle proposte.

Ciascuna Regione o Provincia Autonoma procede alla presentazione delle proposte di adesione relative ai rispettivi ambiti con un'unica spedizione o consegna.

11. CONTATTI

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali - Divisione IV

Dirigente: dott. Alfredo Ferrante

Referenti: dott.ssa Federica Francescone, dott. Fabrizio Cassia

Tel 06.4683. 4414-4053-4677-4846-4463

Via Fornovo, 8

00192 ROMA

E-mail: disabili@lavoro.gov.it

Le presenti linee guida saranno pubblicate nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 21 ottobre 2014

F.to il Direttore Generale
Raffaele Tangorra



Allegato 1

Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
Direzione Generale per l'inclusione e le
politiche sociali – Divisione IV
Via Fornovo, 8
00192 - Roma

Oggetto: Proposta di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità – Anno 2014

La/Il sottoscritto/a (Cognome) _____ (Nome) _____ in qualità di
rappresentante legale della Regione/Provincia Autonoma _____,
con sede legale in _____
Via/piazza _____
cap. _____ tel. _____ posta elettronica _____
_____ nel presentare la proposta di adesione alla
sperimentazione del suindicato modello di intervento,

INDICA

per l'implementazione del Programma, i seguenti ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (indicare un numero massimo di ambiti pari a quello previsto nella tabella di cui al punto 8 delle linee guida) con annessa richiesta di finanziamento (max euro 80.000,00 per ambito territoriale) e relativa quota di co-finanziamento (20% del totale complessivo per ambito)¹

[illegible]

INDICA, INOLTRE,

quali ambiti territoriali eccedenti, ai sensi del citato punto 8) delle Linee guida **(graduare in ordine di preferenza)**

ORDINE PREFERENZA	AMBITI TERRITORIALI	QUOTA FINANZIAMENTO MLPS	QUOTA CO-FINANZIAMENTO
1)			
2)			
3)			
4)			

¹ A titolo esemplificativo, nel caso di richiesta del contributo massimo – pari a € 80.000 – il co-finanziamento deve essere pari al 20% del totale, ovvero € 20.000. Il valore massimo complessivo di ogni singolo progetto è quindi di € 100.000

5)			
6)			
7)			
8)			

E DICHIARA, INFINE,

che gli ambiti territoriali sopra individuati sono in possesso dei seguenti requisiti essenziali

REQUISITI ESSENZIALI DEI SERVIZI DELL'AMBITO TERRITORIALE (per cui si richiede il finanziamento)	
a)	Presenza di servizi che dispongono di un modello di presa in carico delle persone con disabilità che preveda:
1)	l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale
2)	l'elaborazione di piani e progetti individualizzati
3)	il coinvolgimento diretto della persona con disabilità e della sua famiglia nella elaborazione di progetti individualizzati
b)	Coerenza delle azioni e interventi con quanto indicato al punto 3) delle Linee Guida.
c)	Progetti di vita indipendente che coinvolgano le diverse dimensioni della vita quotidiana mediante integrazione del contributo economico per l'assistente personale con aree più ampie di progettazione connesse all'obiettivo di autonomia dichiarata.
d)	Individuazione di una quota parte del finanziamento a favore di forme di intervento propedeutico all'abitare in autonomia, con particolare riferimento a strutture di <i>cohousing</i> sociale o gruppi appartamento.

Luogo e Data _____

Firma del Legale Rappresentante

FORMULARIO DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE

(da compilare per ciascun ambito territoriale per cui si richiede il finanziamento)

1. Anagrafica dell'ente proponente (per la Regione/Provincia Autonoma)

Denominazione	
Sede legale	
Rappresentante legale	
Referente per l'implementazione del programma	
Telefono	
Posta elettronica	

1b Informazioni sul referente amministrativo per l'implementazione del programma (per la Regione/Provincia Autonoma)

Cognome e Nome	
Domicilio	
Telefono	
Cell.	
Posta elettronica	

2a Anagrafica dell'Ambito territoriale² candidato

Denominazione	
Comune capofila	
Sede legale	
Rappresentante legale	
Popolazione 18-64 residente ambito	
Comuni componenti l'ambito territoriale	
Referente per l'implementazione del programma	
Telefono	
Posta elettronica	

2b Ufficio di piano (se presente)

Denominazione	
Sede legale	
Rappresentante legale	
Referente per l'implementazione del programma	
Telefono	
Posta elettronica	

² di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328

2c Informazioni sul responsabile e coordinatore dell'implementazione del programma (per l'ambito territoriale)

Cognome e Nome	
Domicilio	
Telefono	
Cell.	
Posta elettronica	

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

Descrivere brevemente le caratteristiche dei progetti di vita indipendente in riferimento ai quali si chiede il finanziamento. I progetti devono in ogni caso possedere i requisiti essenziali di cui al punto 8) delle presenti Linee guida

Valutazione multidimensionale

Descrivere brevemente i criteri, la metodologia e le modalità con cui si effettua la valutazione:

Elaborazione di piani e progetti individualizzati

Descrivere brevemente le modalità di elaborazione e, in particolare, le equipe multi professionali e le professionalità coinvolte, nonché le modalità di partecipazione alla elaborazione dei competenti servizi afferenti a diverse aree (es. integrazione socio-sanitaria, servizi per il lavoro):

Coinvolgimento diretto della persona con disabilità e della sua famiglia

Descrivere brevemente le modalità di coinvolgimento della persona con disabilità e della sua famiglia nella elaborazione del progetto individualizzato

Modalità di integrazione fra i servizi

Descrivere brevemente come l'ambito si trovi nella condizioni di sviluppare le progettazioni in un contesto di accordi di collaborazione fra le diverse filiere amministrative (sociale, sanitaria, istruzione e università, di inserimento lavorativo) al fine di implementare interventi che permettano progettazioni integrate

Coinvolgimento delle realtà associative

Descrivere brevemente le modalità di supporto allo sviluppo di un partenariato di territorio in grado di valorizzare l'impegno delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nonché delle diverse organizzazioni del Terzo Settore operanti nella comunità di riferimento

Criteri di selezione dei beneficiari

Descrivere brevemente i criteri di preferenza nella selezione dei beneficiari, ai sensi del punto 3) delle presenti Linee guida.

In particolare:

- a) Limitazioni dell'autonomia (specificare):

- b) Condizione familiare (specificare):

- c) Condizione abitativa e ambientale (specificare):

- d) Condizione economica della persona con disabilità e della sua famiglia (specificare):

- e) Altro (specificare):

Progettazione articolata

Descrivere brevemente come il contributo economico per l'assistente personale connesso all'obiettivo di autonomia, possa essere considerato parte di un più ampio insieme di aree di progettazione connesse all'obiettivo di autonomia dichiarata, seppure in relazione all'effettivo stato di implementazione di strategie di vita indipendente all'interno della Regione e Provincia Autonoma e del territorio di riferimento

Abitare in autonomia

Descrivere brevemente quali le risorse sono indirizzate verso forme di intervento propedeutico all'abitare in autonomia e a specifiche forme di edilizia residenziale, quali strutture di *cohousing* sociale o gruppi appartamento. Indicare la quota di risorse a tal fine dedicate e gli ambiti territoriali su cui interverrà la progettazione.

Tipologia degli interventi previsti dal progetto di vita indipendente

Descrivere brevemente la tipologia dei singoli interventi previsti e dei servizi coinvolti, ricordando che deve assicurata la coerenza con le azioni/interventi indicati nella Linea di intervento 3) del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, integralmente riportate al punto 3) delle presenti Linee guida:

1) Azione/intervento (specificare)

2) Azione/intervento (specificare)

3) Azione/intervento (specificare)

[aggiungere secondo necessità]

Indicare, inoltre, se sono presenti o si intenda costituire servizi per la promozione della vita indipendente operanti in forma pubblica o privata nel territorio:

IPOTESI DEI COSTI RELATIVI ALLA IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

Numero mesi effettivi di intervento: 12 mesi

Indicare in maniera analitica le ipotesi di costo che si intendono sostenere, tenuto conto che ai sensi del punto 9) delle presenti Linee Guida sono ammissibili esclusivamente spese direttamente riferibili ai progetti di vita indipendente secondo le caratteristiche nella sezione precedente, punto 5).

AZIONI/INTERVENTI	IPOTESI DI COSTO
1. Azione/intervento (specificare)	Ammontare: €....
2. Azione/intervento (specificare)	Ammontare: €....
3. Azione/intervento (specificare)	Ammontare: €....
4. Azione/intervento (specificare)	Ammontare: €....
[aggiungere secondo necessità]	
TOTALE*	

**Il totale deve corrispondere all'ammontare totale del valore del progetto, comprensivo del finanziamento ministeriale e del co-finanziamento della Regione o della Provincia Autonoma, per un massimo di € 100.000*

Data _____

Firma del Legale Rappresentante
